

Autorità per l'energia elettrica e il gas

COMUNICATO

Elettricità: in arrivo bonus sociale per 5 milioni di famiglie

Conclusa oggi la consultazione sulle proposte dell'Autorità – Il meccanismo potrà essere esteso anche al gas

Milano, 29 febbraio 2008 – Un bonus sulle bollette elettriche per i clienti in condizioni di disagio economico o per chi necessita di terapie energivore salvavita, che potrà arrivare fino a 120 euro per i nuclei familiari più numerosi. E' questo uno dei possibili esiti dell'atteso meccanismo di *tutela sociale* che a regime potrà riguardare circa 5 milioni di famiglie. Ad illustrarlo, è stato il Presidente dell'Autorità per l'energia Alessandro Ortis, durante la prima puntata di 'Energia semplice', la nuova iniziativa di servizio pubblico lanciata dal programma Rai 'Uno Mattina'.

Le proposte, contenute nel recente documento di consultazione dell'Autorità (atto n. 56/07, pubblicato sul sito www.autorita.energia.it), riguardano l'attuazione del decreto interministeriale 836 sulla "nuova tutela sociale" per il settore elettrico (pubblicato da qualche giorno). In totale, verrebbero distribuiti nelle bollette dell'elettricità "bonus" per circa 300-400 milioni di euro a tutela delle famiglie in difficoltà economica e di chi è costretto ad utilizzare macchinari energivori per terapie salvavita. Secondo le prime stime, l'agevolazione annua potrà arrivare fino a circa 120 euro per le famiglie più numerose. Inoltre il meccanismo del bonus potrà essere esteso anche al gas, a seguito di un provvedimento approvato in questi giorni dal Parlamento.

La definizione dei dettagli operativi del nuovo meccanismo per l'energia elettrica richiederà un accordo con l'Associazione Nazionale dei Comuni (che dovrebbero curare la "certificazione" per gli aventi diritto al bonus) e la messa a punto, da parte degli operatori (distributori e venditori), delle procedure applicative fissate dall'Autorità. Ciò richiederà alcuni mesi, ma il bonus per il 2008 potrà essere corrisposto retroattivamente con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

La rimodulazione del sistema tariffario

Contestualmente all'istituzione del bonus, si avrà una rimodulazione del sistema tariffario che:

- da una parte riduce l'agevolazione che ancora favorisce coloro che consumano poco ma non sono "bisognosi";
- dall'altra parte mantiene una progressività di prezzo a sostegno dell'uso efficiente delle risorse energetiche, disincentivando i consumi eccessivi.

La proposta dell'Autorità è stata sottoposta a consultazione con le parti interessate (associazioni dei consumatori, sindacati, operatori etc), che fino ad oggi 29 febbraio, hanno potuto inviare le proprie osservazioni e suggerimenti in merito. Nel frattempo l'Autorità ha invitato l'Anci (Associazione Nazionale Comuni d'Italia) ad aprire un tavolo per avviare le procedure necessarie rendere operative le procedure di riconoscimento del bonus.

Il meccanismo previsto

Beneficiari.

Potrebbero ottenere il bonus due distinte categorie di soggetti tutelati:

- circa 5 milioni di famiglie in condizioni di *disagio economico*, cioè con un ISEE¹ (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) non superiore a 7.500 euro annui, e con un contratto di fornitura elettrica di potenza non superiore a 3 KW nelle abitazioni di residenza.
- coloro che riversano in *gravi condizioni di salute*, ovvero che siano in possesso del certificato, rilasciato da un medico specialista della competente Azienda Sanitaria Locale, che attesti la necessità di macchine indispensabili per il mantenimento in vita del paziente.

Le compensazioni possono essere cumulate nel caso coesistano i motivi economici e di salute.

Valore del bonus.

La compensazione per motivi di *disagio economico* è variabile in funzione della numerosità del nucleo familiare. Il risparmio conseguito dalle famiglie tutelate, secondo le indicazioni del decreto interministeriale, corrisponde in media al 20% circa della loro spesa complessiva di elettricità.

Procedura per l'ammissibilità al bonus.

La procedura proposta per accedere al bonus, in sintesi, si potrebbe sviluppare nelle seguenti fasi:

I) *Presentazione della domanda.*

La documentazione necessaria deve essere presentata, da parte dell'interessato, al Comune di residenza e deve essere composta da: i certificati, anche in forma di dichiarazione sostitutiva, per l'attestazione ISEE; il codice fiscale; una copia dell'ultima bolletta del servizio elettrico; l'eventuale certificazione medica con l'indicazione del periodo di prescrizione e delle caratteristiche dell'apparecchiatura utilizzata. Essendo il bonus valido per 12 mesi, la domanda al Comune dovrebbe essere rinnovata con cadenza annuale.

II) *Analisi della domanda.*

Il Comune deve effettuare controlli sui dati allegati alla richiesta, sulla numerosità del nucleo familiare e sul requisito di residenza. In caso di esito positivo, il Comune rilascia al richiedente un'attestazione in cui sono esplicitati: il buon esito della domanda; il punto di fornitura e la numerosità del nucleo familiare; la data di trasmissione delle informazioni al distributore e quelle di decorrenza e scadenza dell'agevolazione.

III) *Comunicazione al distributore.*

Il Comune, con cadenza mensile, aggiorna e rende disponibile al distributore di energia elettrica territorialmente competente l'elenco dei clienti finali che hanno diritto a godere della compensazione, completo di tutti i dati necessari.

¹ L'ISEE è uno strumento normativo (definito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109) comunemente utilizzato per altre forme di tutela sociale: permette di misurare la condizione economica tenendo conto di reddito, patrimonio (mobiliare – immobiliare) e delle caratteristiche del nucleo familiare (per numerosità e tipologia). L'ISEE assume come unità di riferimento per la valutazione delle risorse la famiglia e non l'individuo; si tratta di un indicatore sintetico e affidabile del tenore di vita del cittadino, che consente di selezionare, sulla base di criteri e parametri omogenei, la platea dei beneficiari dell'agevolazione. L'utilizzo di tale indicatore presenta numerosi pregi, anche rispetto all'uso del semplice reddito dichiarato ai fini fiscali, perché permette di discriminare meglio tra situazioni di vera o presunta povertà.

IV) Attivazione del meccanismo di tutela.

L'impresa di distribuzione controlla, per ogni beneficiario, la sussistenza delle condizioni contrattuali di potenza e residenza, ovvero l'eventuale esclusione del punto di fornitura dalle procedure di distacco programmato per i clienti che versano in gravi condizioni di salute. Poi attiva il meccanismo di compensazione (per 12 mesi) a favore dei clienti aventi diritto, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento della segnalazione da parte del Comune.

V) Obblighi del cliente finale

Il cliente finale è tenuto a segnalare al Comune, entro il mese successivo all'evento, ogni eventuale variazione che modifichi o abbia fatto decadere il diritto alla compensazione. La mancata ottemperanza si ritiene dovrebbe comportare, nei confronti del medesimo cliente finale, l'applicazione di una sanzione amministrativa il cui importo potrebbe essere commisurato alle somme indebitamente percepite maggiorate del 20%.

Accredito del bonus.

Il bonus, stabilito in un valore fisso, verrebbe accreditato in bolletta suddiviso in quote; sarebbe limitato all'importo massimo della fattura salvo eventuali conguagli a fine anno.

In particolare, ai fini della massima chiarezza ed evidenza, la bolletta dovrebbe mantenere l'indicazione dell'importo complessivo della spesa corrispondente al consumo effettuato, aggiungendo in modo separato il valore del bonus, e poi il netto da pagare a carico del consumatore.

Gradualità nell'introduzione della misura compensativa.

L'accredito potrebbe essere corrisposto retroattivamente con decorrenza dal 1° gennaio 2008, attivando così un iniziale "periodo transitorio" per non posticipare ulteriormente l'iniziativa. Infatti, sono indispensabili alcuni mesi per attivare il nuovo meccanismo..

In particolare:

- nel primo semestre 2008 le imprese di distribuzione di energia elettrica, i Comuni e i venditori dovrebbero predisporre e sperimentare le piattaforme di scambio informatico dei dati. L'Autorità provvederà a definire le regole per riconoscere i maggiori costi in capo ai distributori di energia elettrica per le nuove funzionalità richieste;
- durante il secondo semestre 2008, dovrebbero essere rese operative sia le procedure di presentazione delle domande, sia il trasferimento dei dati ai distributori, attivando così il nuovo sistema tariffario.

Per rispettare il termine di decorrenza (1 gennaio 2008), alla prima attivazione, potrebbe essere riconosciuta, limitatamente ai clienti che versano in condizioni di disagio economico, una somma *una tantum*, commisurata al riconoscimento del maggior beneficio a far data dall'1 gennaio 2008.

Finanziamento della manovra.

Il gettito necessario, gestito attraverso un'apposita componente tariffaria ("Ucs"), sarebbe distribuito sulla generalità dell'utenza, in modo da rendere sostenibile per il cliente finale non agevolato la transizione verso il nuovo sistema tariffario e senza pregiudicare l'entità dell'ammontare della compensazione da corrispondere agli utenti in stato di disagio.